P E R

D. FRANCESCO MARIA MEDICI.



SE appresso noi fosse, siccome appo i Persi, e gli Ateniesi era, l'azione contra coloro, che di esser d'ingrato animo dimostravano, non sarebbesi veduto al sicuro D. Francesco Maria Medici così villanamente, e non senza gravissimo delitto ancora, dal Governo del Banco dello Spirito Santo schernito, e quasi avuto in dispregio. Chi può tra noi ignorare, quanto egli, non meno per la salvezza del Banco, di cui nell'anno 1744 ritrovavasi Governatore, che di pari per lo pubblico bene, adoperossi in occasioni così critiche, e perigliose, quante quelle furono di porre in chiaro le gravissime frodi, che il cassiere del Banco suddetto, Gaspare Starace, con manifesto pericolo della pubblica fede, che a' Banchi si ha, e con tanto detrimento, e danno della civil società a man salva commettea? E chi ha mai potuto obbliare, che egli il Medici, poichè giuridicamente i furti, e le frodi di colui pose in chiaro, con grandissimo studio, e con infinito ardor di animo perseguitolle in giudi-

zio fin che alla loro final condanna non si pervenne? E cui del cassiere Starace nota non era la grandissima potenza per quelle potentissime protezioni, che godea? Abbiam forse noi obbliato, che, siccome il Medici le frodi dello Starace palesava, così amare punture pativan nell' animo i colleghi suoi, intimoriti dalla smoderata prepotenza di quello? Che ad ogni pruova, che contra lo Starace si acquistava, essi divenivan pallidi, e tremanti, stimando, che quanto contra di colui si operava, dovesse perdita, e sconfitta loro addivenire? Chi non temeva della salute del Medici, che a tante fatighe, ed a tante angustie di animo durar non potesse l' età sua già avanzata? Chi della sua vita non sospettava, veggendosi contra di lui un si forte, e poderoso nimico? Ma quale affanno egli stesso non pativa nel cuore, scorgendo messo in periglio il suo onore, che egli molto più della salute, ed assai più della vita riputava, se la sua impresa felice uscita avuta non avesse?

Giunta finalmente la cosa a felicissimo fine, quali offerte il Governo di allora di grata ricompenza al Medici non fece? Ma egli, generosamente il tutto rifiutando, nulla volle accettare. Quindi il Governo, veggendo questa sua magnanima moderazione, gli profferì il padronato della Cappella, intitolata in S. Giuseppe, che nella Chiesa è del Banco; ma egli con generoso cuore nel tempo, che sensibile mostravasi a così speciose proferte, di non accettarlo prese consiglio. Il Governo di allora non pertanto schifando, ed abominando la nera taccia d' ingratitudine, ben comprendendo, quanto con perspicace

av-

avvedimento Cicerone (1) diceſſe: *Quæ autem natio non comitatem, non benignitatem, non gratum animum, & beneficii memorem diligit? Quæ ſuperbos, quæ maleficos, quæ ingratos non adſpernatur, non odit?* e ben ſapendo, che Senofonte (2) piena teſtimonianza ne deſſe, che, giuſta le leggi della Perſia, gl' ingrati puniti erano, come que', che *nè degli amici, nè della patria, nè de' genitori, nè degl' Iddii appreſer mai a tener cura;* il Governo di allora, diciamo, volle concedergli la ſepoltura, che è innanzi allo altare della ſuddetta Cappella, e porvi le arme gentilizie del Medici, ed una lapide di marmo colla ſeguente iſcrizione.

D. O. M.
GENTILITIVM HEIC TVMVLVM
FRANCISCO MARIÆ MEDICI J. C.
EIVSQVE NATIS POSTERISQVE DEINCEPS
CONIVGIBVSQVE EORVM
GRATI MONVMENTVM ANIMI
QVOD SE VIX HVIVSCE REM MENSÆ
REM ÆDIS TEMPLIQVE
NAVITER AC STRENVE CVRAVIT
ADDICENDVM COLLEGÆ CÆTERI VLTRO
SANXERE ET LAPIDEM HVNC
REI INDICEM IVRIS VINDICEM
PP.
ANNO REPARAT. SALVT. CIↃIↃCCXXXXVIII

A 3 Non

(1) *De leg. lib.* 1. §. 11.
(2) *Lib.* 3. παιδ.

Non parve finalmente al Medici far maggior resistenza alle grate proferte del Governo; e questo ad essolui ben dovuto onore vilmente rifiutare. E chi non sa alla pur fine, esser certissima cosa, che qualunque con tanta costanza schifa quell'onore, che ciascuno altro appetisce, mostri, che egli in ciò tutti gli altri o biasimi, o disprezzi? E lo sprezzare la gloria, e l' onore, che cotanto è dagli uomini stimato, sia un gloriarsi, ed onorarsi sopra tutti gli altri; conciossiachè niuno di sano intelletto rifiuta le care cose, fuor che coloro, i quali delle più care di quelle stimano avere abbondanza, e dovizia? Quindi Orazio ne avverte: *Sume superbiam quæsitam meritis.* Ed il nostro maggior Poeta fa rispondere a Virgilio, interrogato, chi eran coloro, che tanto l' onoravano: *Quegli è Omero poeta sovrano: L' altro è Orazio satiro, che viene: Ovidio è il terzo: e l'ultimo è Lucano; Fannomi onore, ed in ciò fanno bene.*

Nel 1748. adunque D. Francesco Maria Medici con animo di modestia pieno accettò il dono della sepoltura, che con pubblico, e solenne strumento il Governo gli fece; comecchè dir non si possa, che per allora legittimamente egli accettollo; imperocchè, quantunque fosse presente alla stipula dello strumento, non volle tuttavolta in esso intervenire. Ma bene solennemente lo accettò egli, quando nell'anno 1750, essendo al Medici, che più Governatore non era, morto un figliuolo, che Antonio chiamavasi, colà egli il mandò a seppellire, dove fu con quella pompa, e con quella decenza, che conveniva, ricevuto; e le chiavi della sepoltura ad esso il Medici consegnate. Or chi avrebbe creduto, che, essendo nell'

nell' anno scorso D. Francesco Maria Medici rimaso vedovo della sua moglie, il cui nome era Vittoria, gli fosse con modi scortesi, e villani quella sepoltura dallo attual Governo negata? Mandò egli il Medici ad avvisare il Rettor della Chiesa, perchè apparecchiato si fosse a ricevere il cadavero della trapassata sua moglie, quando, con sua grandissima sorpresa, intese, che il Rettore avesse risposto, che egli senza l' ordine del Governo niente poteva fare. Stimò allora il Medici per dolce modo, e gentile far sapere a' signori del Governo la risposta troppo impropria, che avea dal Rettor ricevuta. Ma che perciò? In vece di sentire, che qualche scusa se gli chiedesse in nome del Governo, presentossi innanzi a lui un notaio, che incontinente gli notificò una protesta, in cui si diceva, che se gli dava per somma grazia il permesso di potere per quella volta far seppellire il cadavero della moglie nella sepoltura *della Cappella situata nel fronte della sagrestía*; ma che da ciò niun dritto potesse acquistarne il Medici, da che nullo si dovea riputare quello strumento, col quale il Governo gli avea quella sepoltura conceduta; ed insussistente era, e di niun valore la concessione, che allora al Medici si era fatta. Alla quale protesta il Medici rispose, che questo atto protestativo niun pregiudizio dovesse recare alle sue ragioni, non meno per la concessione, che egli ne avea, ma per lo lungo legittimo inveterato possesso, nel quale era stato, e tuttavía vi stava; da che su quella sepoltura eranvi sempre state e le arme gentilizie di sua famiglia, e la nobile iscrizione, che lo stesso Governo aveaci fatta porre, la quale

meglio di qualunque ſtrumento valeva.

Andò dunque il cadavero alla Chieſa, accompagnato dalla nobiliſſima Confraternita de' Bianchi, e da' familiari del Medici; a' quali ſi diè lo incarico di ſcorger da preſſo il modo, come in Chieſa il cadavero foſſe ſtato accolto. Ritornati dall' eſequie i familiari del Medici, riferirono, quanto indecente, e villana l' accoglienza ſi fu. Non ſi fece ritrovare in Chieſa nè prete, nè cherico, mancando del tutto di quel decoro, che in ſimili occaſioni convenevol ſi reputa; e niuna pena dandoſi a bello ſtudio di quegli onori, che il Governo nello ſtrumento obbligato ſi era di fargli. Ma quello, che ogni creder ſorpaſſa, ſi è, che ritrovoſſi ſcaſſata la ſepoltura, e profanata del tutto, da che l' atrio ſuperiore di eſſa ſi vide ricolmo di carboni, rotto un muro, e demoliti i poggi, e la ſepoltura ripiena di marmi, di tegolini, di gronde, e di mattoni. Ma che più? Il depoſito del figliuolo di D. Franceſco Maria, che D. Antonio chiamavaſi, colà nel 1750 ſeppellito, per quante diligenze uſate ſi foſſero, non fu poſſibile rinvenirſi. Quale incomportabile affanno, e mortale, e quale inſanabil piaga queſte coſe non formaſſero nello animo di D. Franceſco Maria, già afflitto, e travagliato dalla perdita della ſua cara moglie, e compagna, certamente di leggieri comprenderà chiunque animo, e coſtume umano ſi abbia. Se egli dunque in così acerbo dolore pensò in prima di querelar criminalmente ognuno, che, oltraggiando, e calpeſtando, non diciam già ſolo il dritto, che comune noi chiamiamo, e la ragion pubblica del Regno, ma le antichiſſime leggi delle genti eziandío, aveſſe

avu-

avuto parte a cotanto abbominevol misfatto, e dalla ſteſſa umanità abborrito, e ſchifato, non è certamente da biaſimarſi. Ed al certo con ſommo accorgimento, e con intendimento grandiſſimo Diodor di Sicilia (1) ſcriſſe: *Il far guerra a' morti, che della ſteſſa ſpecie furono, opera è da fiera*. E Dion Criſoſtomo nella orazione della legge: *Niuno reputa nimici i morti, nè l' ira, nè la contumelia contra i corpi loro ha luogo*. Ed egli non fu il grande legislator Solone (2), che sì gran pena impoſe a chiunque *ſepulcra delet, alienum infert, buſtum, aut monumentum aut columnam violat, dejicit, frangit?* Ed egli è ſenza dubbio da notarſi, che lo ſteſſo Imperador Giuliano (3) in ſuo Editto ordinò, che chiunque ardiſſe in qualſivoglia maniera o violare, o diſtruggere i ſepolcri *pœna Manium vindice* foſſe caſtigato; che Giuſtiniano (4) poi, queſta ſteſſa legge confermando, a togliervi di mezzo l' eſpreſſioni pagane, pur diſſe: *pœna ſacrilegii* (5). Mentre il Medici adunque in queſti sì noioſi penſieri miſeramente ſi avvolgeva, gli fu notificata ſupplica, colla quale il Governo preſente ſi avvisò di dedurre in giudizio la nullità della conceſſione della ſepoltura, che nel 1748 il Governo di quel tempo al Medici fe-

(1) *Biblioth. v. 29.*.
(2) *Cicer. de legib. lib. 2. §. 26.*.
(3) *L. 5. C. Th. de ſepulcr. viol.*
(4) *L. 5. C. eod.*
(5) *Vide Kirch. de funer. roman. & Spond. de cæmeter. ſacr. lib. 1. par. 1. cap. 9.*

fece. E questa specie di lite il Governo dello Spirito Santo mette pur su? Oh come diversamente pensava quel Pollione Asinio, che perciò tanto alto con lodi Seneca (1) estolse! Egli diceva: *Numquam tentandam esse illam quæstionem, qua negamus nos beneficium accepisse. Perit tota causa, nisi in hoc vicit. Apparet enim, ingratum esse, qui ne fatetur quidem, se accepisse beneficium.* Il Governo introdusse dunque il giudizio contra il Medici? Contra il Medici, al quale due azioni competendo, egli pur modestamente taceva. E quali queste azioni si fossero, sentianlo dal Cuiaccio (2): *Item de sepulcro violato est actio civilis ex edicto Prætoris, & criminalis publici judicii* (3). Ora, quantunque altra ragione, perchè debba dichiararsi nulla quella concessione, nella supplica non si allegasse, se non questa, di essersi quella fatta senza cagione niuna, noi non solamente c'ingegneremo dimostrare, che troppo grave, ed efficace cagione ebbesi di farla il Governo di allora; ma bene altresì, che legittimamente, e validamente la facesse.

Prima non pertanto di pervenire alle pruove di ciò, che impreso abbiamo a dimostrare, sarà bene avvertire, che il presente Governo male si è nella sua supplica spiegato, dicendo, che il Governo di allora permise al Medici di farsi il sepolcro, e mettervi sua impresa gentilizia; imperocchè al contrario il Governo fu quegli, che il sepolcro ordinò, la impresa gen-

(1) *Controv.* 2. 13.
(2) *Ad Tit. C. ad l. Corn. de falsis.*
(3) *L.* 4. *C. de sepulcr. viol.*

gentilizia del Medici vi affiſſe, e la lapide ſcolpire vi fece; ed indi al Medici donollo in ſegno di bene oneſta gratitudine di quanto egli avea per lo luogo, e per lo pubblico operato, ſecondochè dallo ſteſſo cartello ſi raccoglie. Non ſono i meriti, che allora il Medici ſi fece, già per la lunghezza del tempo diſperſi, e di mente uſciti alle genti, ma viva e freſca ſe ne mantiene ancor la memoria; e, qualora così non foſſe, baſterebbe dare un' occhiata a que' tanti voluminoſi proceſſi, che allora ſi fabbricarono, per eſſer certi, che niuno penſiero, niun atto, niun paſſo, niuna parola, niun cenno del Medici ad altro allora non intendeva, nè altro operava, nè d' altro avea cura, che di porre in ſalvo l' onore, la ſtima, e gli averi del Banco. Ed ora ſi ha lo ſpirito di dire, che ſenza cagione niuna quella conceſſione fu fatta? Si niegherà dunque al preſente, quanto per lo Banco, e per lo pubblico, e con quanto ſollecito ſtudio, e con quanta cura indefeſſa, e con quanta pena, e con quanto pericolo in quella occaſione ſi adoperaſſe il Medici? Ma, poichè la verità non ſi può in tutto naſcondere, non ſi è ſaputo tralaſciare di dir nella ſupplica, che di qualunque vantaggio aveſs' egli coll' opera ſua recato al Banco, non poteſſe mercede alcuna pretendere, dappoichè Governatore era, a' quali è per legge difeſo ricever compenſo delle fatighe, che per diſimpegno del proprio officio faceſſero. Ma in ciò grandiſſimo abbaglio ſi prende. Egli fa di meſtieri diſtinguer l' una ragione di mercede dall' altra, acciocchè in una ſola il tutto da ciaſcuno pazzamente non ſi ricerchi; quinci con ſommo accorgimento S. Ambrogio

gio (1) tanto fece, dove una volta disse : *Merces virtutis stipendium & laboris remuneratio*. Ed altra: *Alia est merces liberalitatis, & gratiæ: aliud virtutis stipendium, laboris remuneratio*. Questa voce *mercede* adunque diversi sentimenti riceve dal diverso proponimento, e dalla diversa intenzione, che ha chi la pronuncia. Quindi, siccome la mercede, che dassi in soddisfazione del travaglio, e della fatiga, che salario ancora diciamo, è distinta, e separata da quella, che per l'uso degli altrui poderi si dà, e fitto, e pigione sogliamo pur dire; così entrambe nulla han di comune con quella rimunerazione, che altrui si dà in segno di gratitudine del beneficio, e del vantaggio, che per l'opera sua a colui è tornato. Dunque i diversi significati, che questa voce *mercede* contiene, da' fini, i quali diversi sono, per cui la mercede si dà, agevolmente si comprendono. Quindi lo giurisconsulto Paolo (2), non meno che l'Imperadore Antonino (3), ben distinsero dal donativo lo stipendio, quantunque l'uno, e l'altro mercede possano dirsi. E quinci quella mercede, che dassi a coloro, che accesi dalla bellezza dell'onestà, e dallo splendore della virtù, arrecano altrui utile, e vantaggio coll'opera loro, *solatium* fu il più delle volte dalle leggi (4) chiamata; ed *ho-*

(1) *Epist.* 1.
(2) *L* 10. *D. de re milit.*
(3) *L.* 1. *C. eod.*
(4) *L.* 33. §. 1. *D. de admin. tut. l.* 13. §. 1. *D.*

honor qualche volta ancora fu detta dalle leggi steſſe, ſiccome Ulpiano (1) fece, dicendo: *Si remunerandi gratia honor intervenerit*; maniera di dire latiniſſima, onde Virgilio (2): *Ipſis præcipuos ductoribus addit honores*. E Tibullo (3): *Dicite, Pierides, quonam donetur honore, ſeu mea, ſeu fallor cara Neæra tamen*. La qual mercede, qualora a' militari, che avean ben ſervito, ſi dava, con più particolar vocabolo *Emerita* (4) diceaſi. Della ſpezie adunque degli *honorum*, e degli *Emeritorum* deeſi riputare la conceſſione della ſepoltura, che il Governo di quel tempo, in rimunerazione di quanto per lo Banco, e per lo pubblico con ardente ſtudio, e con ſolleciti ſſima cura D. Franceſco Maria Medici ſi era adoperato, ad eſſolui fece. La qual coſa, tanto manco che dalle leggi venga riprovata, che anzi è da quelle ſoſtenuta, e favorita.

Il giureconſulto Ulpiano (5), dopo averci avvertiti, che nelle pubbliche faccende maſſimamente convien riguardarſi, ſe le donazioni ſienſi fatte per giuſte cagioni; imperocchè allora più donazioni non ſono da

D. commun. præd. l. 15. C. de advoc. diverſ. judicior. l. 3. C. de agent. in reb. l. 23. C. Theod. de Navicul..

(1) *L. 6. in princ. D. mandati.*

(2) *Lib. 5. Æneid. v. 249.*

(3) *Lib. 3. Eleg. 1.*

(4) *L. 3. §. 8. & 12. D. de re milit. l. 5. §. 7. D. eod.*

(5) *L. 19. D. de donat.*

da riputarsi, ma giuste mercedi bensì degli prestati servigi, così soggiunge: *Labeo scribit, extra causam donationum esse talium officiorum mercedes; ut puta si qualibet in re opera vel gratia mea usus fueris*. Ed in fatti, laddove, perchè valesse ogni altra donazione, faceva mestieri, che la insinuazione precedesse, quelle allo incontro, che per favori ricevuti si facevano, di tale insinuazione uopo non avevano (1). E siccome ogni donazione per la sopravvegnenza de' figliuoli si può rivocare, quelle, che da animo grato pervengono, irrevocabili addivengono, ancor che al donatore nascessero figliuoli (2). E chi non sa, che colla legge Cincia, che Plauto *Munerale* chiamò, furon le donazioni tra angusti cancelli ridotte, e molte eccezioni contra esse si stabilirono, da poterle annullare, ovvero rivocare; onde Scevola (3) fu di avviso, che l' erede di colui, che avea altrui donata l'abitazione della parte superiore della casa sua: *quandiu volueris, utaris superioribus diætis omnibus gratuito*, potevano bene dopo la morte del donatore metter fuori della casa il donatario? Ma perchè fu egli Papiniano, ciò non ostante, di avviso diverso (4), rispondendo a Nicostrato, gran maestro di rettorica, al quale avendo Aquilio Regolo donata l' abitazione nel suo cenacolo, i costui eredi tentaron poi di

(1) *Cujac. lib. 29. quæst. Papin. ad l. 27. D. de donat.*

(2) *Tiraquel. ad l. si unquam. C. de revoc. donat.*

(3) *L. 32 D de donat.*

(4) *L. 27. D. eod.*

di cacciarnelo fuori, per qual ragione, diciamo, diversamente Papiniano opinò? Non per altra, se non perchè nella donazione si era detto di Aquilio: *Quoniam & cum patre meo semper fuisti, & me eloquentia, & diligentia tua meliorem reddidisti*; Onde bene Papiniano disse: *Posse defendi, non meram donationem esse: verum officium magistri quadam mercede remuneratum Regulum*. Sentasi ora su questa legge il Cuiaccio (1): *Non fuisse donationem meram, sed remunerationem præceptorum, quam utique non oportet accipi restricte, quia & ad eam non pertinet legis Cinciæ modus aut rigor. Licet enim præceptori donari in infinitum, non servato modo legis Cinciæ: quia doctrina certo modo non æstimatur. Ita etiam in specie l. si pater §. ult. h. t. si me liberaveris a latrunculis vel ab hostibus, sive eripueris, & pro eo tibi donavero aliquid immodicum & immensum, donatio valet, est irrevocabilis, quia non tam est donatio quam remuneratio, & merces eximmii laboris, quod vi me eripueris, non certo pretio, & contemplatio illa salutis non potest æstimari certo modo. Itaque ad eam non pertinet lex Cincia. Igitur ad meras donationes tantum pertinet, non ad remunerationes eximii, & inæstimabilis beneficii. Quare nec in his remunerationibus hodie insinuatio requireretur, quia permutationes potius sunt beneficiorum, quam donationes*. Le donazioni adunque, che con animo grato si fanno in rimunerazione de' benefizj ricevuti, privilegiate sono, e similmente posson consistere ancora, tra quelle persone, tralle quali

(1) *Loc. cit.*

li il donare vien dalle leggi proibito.

Sanno tutti coloro, che per poco alla giurisprudenza abbian dato opera, che non vi ha donazione, che vaglia, quante volte dal padre al figliuolo si faccia; imperciocchè, essendosi le leggi pur studiate d' imitare al possibile la natura (1), siccome questa niente ha fatto d' inutile, e d' inoperoso; così similmente le leggi han fatto (2). E qual sarebbe cosa più vana, e da giuoco del far nascere obbligazion civile tra il padre, ed il figliuolo (3)? Lo stesso similmente è da dirsi per le donazioni tra marito, e moglie; che essendo due nella stessa carne, siccome opera, che degli onori, che il marito abbia, la moglie ne risplenda, e che qualunque sia la fortuna o prospera, o avversa dell' uno, o dell' altra, sempre entrambi partecipi ne sono; così fa, che tra loro obbligazione civile non possa nascervi. E questa esser la vera ragione ne afferma Plutarco (4), perchè tra essoloro le donazioni non valgono, comechè i giuristi da altro fonte derivare la facciano (5). Queste sì fatte donazioni non pertanto e che il padre faccia al figliuolo, e che il marito faccia alla moglie, ovvero la moglie al marito, qualora siensi fatte in rimunerazione di qualche benefizio ricevuto, cessano di essere

(1) *L.* 16. *D. de adopt.*

(2) *L.* 14. §. 1. *ut in posses. legat. & l.* 18. *D. de ver. obl.*

(3) *L.* 4. *D. si a parent. quis. & l.* 79. *D. de adquir. hered.*

(4) *Probl.* 7.

(5) *L.* 1. *D. de donat. inter vir. & uxor.*

fere inutili, ed infruttuose, ed efficaci, e di valore addivengono, secondochè, seguendo l'Accursio (1), ne avverte il Corasio (2); onde disse il Menocchio (3): *Inter multos tamen casus, quibus inter relatas personas* (cioè padri, e figliuoli, mogli, e mariti) *consistit donatio, is unus adferri solet, cum ob benemerita sit: ita patrem filio donare posse scribunt Bart. l. frater a frate n. 57. & ibi Jas. n. 44. dec. in l. si donatione n. 6. C. de collation., & latissime Tiraqu. in l. si unquam, in verbo donatione largitus n. 21. de revoc. donat.. Sic in donatione inter virum, & uxorem, ut valeat ob benemerita adfirmarunt Bart. & Jas. in l. divortio D. soluto matrimon. Tiraqu. in d. l. si unquam in v. donatione n. 21. & latius idem de legib. connub. l. 6. num. 18. & de nobil. cap. 18. n. 19.*. Anzi dee di più quì notarsi, che sì fatte donazioni, che pur si facciano da' padri a' figliuoli, da computarsi nella legittima non sono. In maniera che non pochi giuristi, veggendo non doversi dalla legittima detrarre le donazioni, che il padre faccia emancipando il figliuolo, han creduto, che fossero *in præmium emancipationis*, tanto privilegiata fanno quella donazione, che in remunerazione, ed in premio si faccia. Ma bene avvertì il Corasio (4), essersi in ciò ingannati i giuristi; e sì dice:

(1) *In Auth. unde & si parens. C. de inofi. test.*

(2) *In l. filium C. famil. ercisc.*

(3) *De arbitr. Jud. lib. 2. cap. 2. cas. 132. num. 4.*

(4) *Loc. cit. n. 113.*

ce: *Verum enim vero perperam mihi videtur, donationes hujusmodi in præmium emancipationis dici, cum præmium merces sit laboris, & accepti beneficii. Nullum autem beneficium, conferat in patrem filius, in actu emancipationis, sed potius in filium pater, cum donans libertate, quæ non bene pro toto, ut dici solet, venditur auro. Unde puto non proprie dici posse donari in præmium emancipationis, nisi a filio patri l. 1. §. si vel parens. D. si quis a parent. fuer. ma. §. hoc quoque per quas perso. nob. acq. in inst.*

Tanto adunque le leggi han saputo privilegiare quelle donazioni, che altrui si fanno in ricompensa de' segnalati favori, che dal donatore ricevuti si sono. E noi oseremo dire, che la donazione fatta dal Banco a D. Francesco Maria Medici in segno di gratitudine del grandissimo benefizio a quello recato, sia nulla, perchè fatta senza cagione, da che quanto il Medici operò per adempiere il suo officio, che di Governatore era, il fece? *Et quæ illa importuna philosophia*, diremo col Boeclero (1), *in officio non esse gratiam?* Ciò, che i figliuoli operano verso i genitori con riverenza, con amore, e con ossequio, officio è certamente di ogni uomo verso coloro, che al mondo gli han posti; non potrà dunque mai un figliuolo verso il proprio genitore così fattamente operare, che venga la gratitudine del padre a meritare, e ne possa guiderdone, e mercede ottenere? Diremo dunque, che le leggi inconsideratamente, ed a torto facesser valide quelle

(1) *Differt. 3. ad comment. Grotianam append. loc.*

le donazioni, che in remunerazione dell'opere de' figliuoli ad essi faccia il padre? Non sarebbe certamente, giusta questa sì fatta dottrina, virtù l' astenersi da' vizj; da che l' astenersi da' vizj è officio, e dovere di ciascuno.

Ma ci si dica in cortesía, era egli ufficio del Governatore, dopo di avere con lunghe, e continue vigilie studiato, e procacciato di mettere in chiaro, onde venisse il discredito grandissimo del Banco, che si scorgeva ad occhi veggenti, che da momento in momento mancava di fede, e di credito verso il pubblico; mancanza, che la sua total rovina altamente minacciava, prendere a cuore di diseccarne con tutte le sue forze, e con tutto lo spirito, la origine, e la fonte, non ostante che, essendone l'autore il cassiere, potentissimo in que' tempi, non potevasi senza manifestissimo, e gravissimo pericolo tentare? Dovea egli, perchè Governatore, mettere in non cale tutti gli affari della sua non picciola famiglia, ed interamente applicarsi, e con sollecito studio attendere, e proccurare di far legittimamente costare le frodi di colui, non solamente con tante vigilie, con tanto travaglio, e con tanta fatiga; ma coll' animo posto in grandissima tempesta, assalito, assediato, e circondato da gravissimo pericolo, e da superbo, ed acerbo nimico? Era dell' officio del Governatore portar la cosa a quello estremo punto, che se nella sua impresa non riusciva, potendo campar la vita, questa svergognata, e senza onore sarebbe rimasta? Legganſi non pertanto le parole dello strumento della concessione, che adombrate in essa si vedranno i meriti del

Medici. Esse dicon così: *Come, sebbene da lungo tempo fossero persuasi delle gravi, e pesantissime obbligazioni contratte col Dottor D. Francesco Maria per lo suo zelo, indifessa applicazione, e continua assistenza dimostrata non meno ne' rilevanti, e scabrosi affari del Banco, che in tempo del suo governo sono accaduti, pur troppo noti a questa Città, e Regno, ed anco a molte delle straniere nazioni; che nelle fabriche della Chiesa, e sue adjacenze, come pure nel Conservatorio; e perciò nodrissero un giusto sentimento di manifestare al detto Signor D. Francesco Maria la di loro gratitudine, pure finora non se li è presentata una favorevole occasione di potere il di loro ragionevole pensiero mandare ad effetto, senza offendere la sua modestia. Ora però, essendoseli aperta una strada di mostrare al detto Signor D. Francesco Maria una picciola attenzione in paragone del suo gran merito, per l' inclinazione, che ha egli in una certa maniera palesato di gradire, che nella nuova Cappella, che si sta fabbricando nella Sagrestia di detta real Chiesa, se gli concedesse la sola sepultura per se, e suoi discendenti; volentieri, e di buon animo hanno stimato di secondare intorno a ciò il suo piacere, con stipularne a sua cautela il presente istromento.*

Noi non pertanto non sappiamo, qual sia quella legge, che vanta il Governo, che debbansi servire i luoghi pubblici, senza doverne compenso alcuno sperare; veggendo al contrario, che non vi ha persona, che serva i luoghi pubblici, senza averne convenevol mercede. Ma, se questa legge pur vi fosse, ed i soli Governatori riguardasse, chi non ravvisa, che ella intender si dovrebbe, che essi prender non

po-

potessero salario niuno; ma non già estendersi, che di così segnalati, e siaci lecito dire, di così miracolosi servigi, non se ne debbano in segno di lodevolissima gratitudine attenderne una qualche ricognizione? Ed in vero ricompenza del tutto non può dirsi quella, che il Governo di allora fece al Medici, se le costui grandi, ed ingenti fatighe, i continui, e solleciti timori, e le cure or da non leggieri allegrezza, ed or da tristissima noia accompagnate riguarderemo; ma diremo più tosto, che un segnale quello fosse stato di una ben degna commendevolissima gratitudine; imperocchè chi potrà ignorare, che le ricompenze debbano di molto oltrapassare il pregio della cosa, per la quale si danno, quando da animo grato, signorile, e magnanimo pervengono? Tanto ci dimostraron gli antichi, dipingendo le Grazie, una colle spalle a noi rivolta, in segno che da noi partisse, e due col viso verso noi, come a noi venissero; per renderci accorti, che per una, che noi ne mandiamo, due pervenir ce ne debbano (1).

Ma sia ella stata o proporzionata mercede, o picciola dimostrazione della gratitudine, ove sta, che D. Francesco Maria Medici l'accettasse mentre Governatore pur era? I signori Governatori, che il Governo di allora componevano, fecero la conclusione senza lo intervento del Medici, e stipularono lo strumento senza essersi il Medici costituito innanzi al notaio, comechè ci fosse presente.

(1) *Servio ad 1. Æneid. in fin.*

Allor a il Medici legittimamente l' accettò, quando il suo morto figliuolo mandò colà a seppellire, ed al Medici la chiave della sepoltura si diede; ed allora il Medici più Governatore non era. Manca dunque il fatto a' nostri oppositori, non che del dritto sieno interamente spogliati, e nudi.

Ma perchè potrebbecisi dire, che questa autorità di donare i Governatori non avessero, veggiamo, se così la cosa stia. Egli non vi ha dubbio, che i presenti Governatori de' Banchi, e delle Chiese di essi sien succeduti agli antichi Edili, e quella autorità, che quegli avevano ne' loro Tempj, questi nelle nostre Chiese hanno. Essendo Cicerone stato eletto Edile: *nunc sum designatus Ædilis* (1), tra le cure, che aver dovea, era quella de' Tempj; onde disse: *Mihi sacrarum ædium procurationem esse commissam*. Non sarà fuor di proposito quì avvertire, mentre da quì a poco ad uopo ci verrà, che quella, che Cicerone chiamò *procurationem*, chiamano i Franzesi *matricolazione* (2), che al nostro Governo corrisponde. Ora egli è fuor di dubbio, che nel tempo, che permesso non era tenersi le sepolture nelle Chiese, il luogo da poterle costruire per se, e per la sua famiglia, da' Decurioni si concedeva. Sentianlo dal Cuiaccio (3): *In antiquis inscriptionibus solet notari locus ponendarum statuarum, vel extruen-*

(1) *In Verr. lib.* 5. *cap.* 14.

(2) *Carpent. Supplem. a da Fresne.*

(3) *Ad lib.* 9. *Resp. Papin. l.* 78. *D. de cond. & demonstr.*

truendi monumenti datus decreto Decurionum, *ut intelligatur jure ſtatuas eſſe poſitas*, *vel extructum monumentum*. E ciò ſi faceva con quattro lettere, una L, e tre D, dinotantino: *Locus Decreto Decurionum Datus*. La qual coſa diſteſamente ſi legge in una greca antica iſcrizione ritrovata in Brindiſi, dicente: *Luogo dato per decreto della Curia*. E leggeſi preſſo Diogene Laerzio (1): *Macrone chieſe a' Decurioni il luogo per la coſtruzione della tomba paterna*. Ma quando s' introduſse poi il ſeppellirſi i cadaveri nelle Chieſe, quella conceſsione, che i Decurioni facevano, cominciarono a farla coloro, che ſucceduti erano in luogo degli Edili, i Governatori appo noi, ed i *Matricolarj* in Francia. Ecco come il Mornaccio (2) larga teſtimonianza ne fa, e ſicuri ce ne rende: *Notabatur ejuſmodi conceſſio his literis ſingulariis*, L. D. D. D., *ideſt* Locus Decreto Decurionum Datus: *ſervantque hactenus hunc morem Eccleſiæ Pariſienſes*, *Nemini enim licet Epitaphios in eis*, *titulos parietibus*, *columniſque præfigere*, *corporaque ulla condere*, *niſi conceſſerint Æditui*, *ſeu Matricularii*, *ut loquimur*.

Ciò non pertanto ſi oſſerva preſſo di noi ne' luoghi, e nelle Chieſe laicali, da che nell' eccleſiaſtiche altrimenti avviene; imperocchè nelle Chieſe capitolari, e nelle parrocchiali, al capitolo, ed al curato appartiene di concedere a' particolari le ſepolture (3); ed in quelle de' religioſi a' riſpettivi ſu-

(1) *In Empedoch.*
(2) *In l. 4. D. de mort. infer.*
(3) *Abbas in cap. 9. de ſepult. n. 8.*

periori. Ma che al Governo dello Spirito Santo questo dritto appartenga, solenne testimonianza ne fa il marmo, che leggesi nella Cappella di quella Chiesa, che propriamente è la seconda a man destra entrandovi, che oggi comunemente si chiama la Cappella de' Cammarota; le parole del qual marmo sono.

MARCELLA DE ALBIS
DOMINICI MARI VXOR
HOC SACELLVM CESSIT
VENDIDITQVE FERDINANDO
CAMMAROTÆ SENATORI
FILIIS SVIS HEREDIBVSQVE
ETIAM EXTRANEIS
OCTAVIVS IGNATIVS
VITALIANVS J. C.
HVJVSCE SACRÆ
ÆDIS NOMINE
EMPTIONEM VENDITIO
NEM RATAM
HABVIT INSTRVMENTI
TABVLAS HOS
CONTRACTVS
CONTINENTIS
PVBLICA FIDE
CONFECIT JANVARIVS
ROCCVS TABELLIO
XIII. KAL.
MARTIAS
MDCCXXVIII.

Ec.

Ecco dunque, che secondochè questa iscrizione narra, apertamente si ravvisa, che il dritto di concedere e la Cappella, e la sepoltura unicamente al Governo appartiensi; del quale, se egli questa facoltà non avesse avuto, indarno richiesta si sarebbe la approvazione nella vendita, che Marcella de Albis, moglie, ed erede di Domenico Mari, fece al Consigliere Ferdinando Cammarota. Nè un Consigliere, quale il Cammarota si era, che Governatore, ed Avvocato era stato di quel Banco, avrebbe creduto, che il solo consenso del Governo rendeva ferma, e stabile la compra fatta da lui; il quale, se altre solennità abbisognate fossero, ancorchè superflue, egli, che ottimo giurista era, sapendo, che *superflua non nocent*, non l' avrebbe sicuramente trascurate. Chi sosterrà dunque, che per difetto di autorità la concessione fatta al Medici non debba valere? E non fu ella questa stessa Cappella, che nell' anno 1600 il Governo concedè al Reggente Brandolino, ed al suo fratello D. Carlo, per loro, e e loro eredi, e successori, de' quali fu erede la suddetta D. Marcella de Albis, che la vendè al Consiglier Cammarota?

Sì, diranno forse; ma a coloro, a' quali di vendere vien permesso, permesso di donare non è. A ciò noi risponderemo loro, che il vendersi le sepolture non è dalle leggi permesso a persona niuna di qualunque dignità ornata, e per quantunque potestà fosse in lui. Degna è di ricordarsi la lettera di S. Gregorio (1), registrata ben anche da Graziano in

(1) *Lib.* 8. *ind.* 1. *epist.* 3. & *lib.* 8. *ind.* 2. *epist.* 3.

(1) in ſuo Decreto, come quella, che ne dimoſtra, che anche preſso a' pagani abominevol coſa era procacciar guadagni ſopra degli umani cadaveri, arrecandoci l'eſempio di Efren, figliuolo di Seor, che avendo ceduta ad Abramo una caverna per ſeppellirci ſua moglie, quaſi rimproverò colui, che di queſta conceſſione volea il prezzo ſoddisfargli. E non fu egli Innocenzio III, che in ſua Decretale (2) chiamò queſte vendite *abominevole corruttela*, *e perverſa conſuetudine?* Ed Aleſsandro III. ſimilmente (3) grave delitto il chiama, dal quale ſotto lo ſcudo della conſuetudine e' non vuol, che vi ſia chi poſſa difenderſi: *quia diuturnitas temporis non diminuit peccata, ſed auget* (4). Diremo dunque, che tanto ſia da biaſimare, e da vituperare la vendita; imperocchè quaſi vendita quella fu, che il Governo fece a'Grandolini, quanto da commendare, e da eſaltare ſenza alcun fallo la conceſſione, che al Medici fece in rimunerazione di quanto con caldiſſimo ſtudio, e con infinito ardore di animo queſti a pro del Banco operò. Ed in vero a chi queſto dono di avere la ſepoltura della ſua famiglia in quella Cappella ſi è fatto? A colui certamente, che dritto avea di averlo. Poichè ſi è dimoſtrato, che agli antichi Edili, i Governatori, per quanto la cura de' Tempj riguarda, novellamente ſucceduti ſono, ci ſarà faci-

(1) *Par.* 2. *caſ.* 13. *quæſt.* 2.
(2) *Cap.* 13. *de Sepult.*
(3) *Cap.* 8. *de Simon.*
(4) *Vide Thomaſ. par.* 3. *lib.* 1. *cap.* 65. *& ſequ.*

cile intender da Cicerone (1), quale fosse il dritto loro. Egli, della cura de' Tempj ragionando, dice così: *Ob earum rerum laborem, & sollicitudinem fructus illos datos, antiquiorem in Senatu sententiæ dicendæ locum, togam prætextam, sellam curulem, JUS IMMAGINIS AD MEMORIAM POSTERITATEMQUE PRODENDAM*. E chi potrà ignorare, che in luogo delle immagini succedute sieno le arme delle famiglie; anzi che sotto la parola *imagines* le arme similmente comprese sieno? Quinci, siccome alle immagini si univano le iscrizioni continenti le lodi del defonto; così ora alle imprese le iscrizioni ancora si aggiungono. Ed ecco qual testimonianza ne rende lo stesso Cicerone (2), laddove dice: *Est hoc in more positum Quirites, institutoque majorum, ut is, qui beneficio vestro imagines familiæ suæ consecuti sunt, eam primam habent concionem, qua gratia beneficii vestri cum suorum laude conjungat*. Ma che il Governo non abbia solamente la facoltà di vendere le sepolture, ma di donarle ancora; e massimamente quando per giusta rimunerazione di molti sofferti travagli in vantaggio del luogo gli dona, eccone l' esempio nel medesimo Consiglier Cammarota. Nè vogliam noi ciò narrarvi con altre parole, che con quelle stesse, che si leggono in un' altra iscrizione, messa nella stessa Cappella, la quale dice così;

QVVM

(1) *Loc. cit.*
(2) *Pro L. agraria 2. in princ.*

QVVM MORTVVM
INFERRI IN HVJVS
SACELLI SEPVLCRVM
ACCIDERIT NIHIL HVIC
SACRÆ ÆDI PENDI
SOLVIQVE VT ALIAS
MOS EST DEBET
QVOD CAMMAROTÆ
QVI DIV HVJVS SACRÆ
ÆDIS RES CONSILIO
ATQVE AMORE INCOMPA-
RABILI REXIT ET GVBER-
NAVIT IN GRATI
ANIMI TESTIMONI
VM DATVM EST
PERPETVO LAMPAS
IN HOC SACELLO
ARDEBIT IS
SVMPTVS AD EAM-
DEM SACRAM
ÆDEM
SPECTABIT.

Tanto vogliam, che ci basti di aver detto sopra la giusta cagione, che il Governo ebbe di gratificare D. Francesco Maria Medici, che nel suo governo fu sempre sollecito, sempre desto, sempre intento di allontanare quelle acerbissime piaghe, che lo Starace al Banco minacciava, e sicuramente avrebbe fatte, se col senno e colla prudenza, e con infiniti sudori non avesse il Medici curato di schifare, e di medicare; cosa, la

la qual egli far non potette ſenza tumulto di animo, e ſenza affanno, e dire ancor potremmo, ſenza guerra, e con tante vigilie, con tanto travaglio, e con tanta fatiga. Ora a buona ragione crediamo, eſſerſi già dimoſtrato, che di queſta facoltà di rimunerare le utili altrui fatighe i Governatori del luogo ſenza contraſto privilegiati ne ſono; nè al Medici, perchè Governatore era, diſdiceva di ricevere sì fatto dono, ſe voleva allontanare da ſe la taccia di ſuperbo, e non curante, della quale non ſarebbevi al ſicuro mancato chi incolpato l'avrebbe, ſe anche queſt' onore aveſſe egli rifiutato. Senzachè egli, che da principio poteva queſto dono legittimamente accettare, non eſſendoci legge, che il difendeſſe, pur fare nol volle, aſtenendoſi di coſtituirſi nello ſtrumento; ed indugiò fino a che ceſsò di eſſer Governatore. E quando egli mandò a ſeppellire in quella ſepultura il ſuo figliuolo D. Antonio, non ricevè forſe dal Governo tutti quegli onori, che collo ſtrumento gli furon promeſſi? E ſe queſta per legittima ratificazione non terremo, quale diremo, che ratificazione ſi foſſe? *Non tantum verbis*, riſpoſe Scevola (1), *ſed etiam actu*. Ed Ulpiano (2): *Rem haberi ratam: hoc eſt comprobare, agnoſcereque quod actum eſt*.

Ma qualora tutt' altro mancaſſe, il lungo poſſeſſo, che di queſta ſepultura ha avuto pacificamente D. Franceſco Maria Medici, non baſterebbe da ſe ſo-

(1) *L. 5. D. rat. rem hab.*
(2) *L. 12. D. eod.*

solo a prescrivere ogni qualunque azione , che il Governo potrebbe mai presumere di avere? Nè sia, chi ci si opponga , quanto scrisse Ulpiano (1) , la dove disse : *Longa possessio jus sepulcri non tribuit ei, cui jure non competit ;* imperocchè chiunque con questa legge ci si facesse allo incontro, ben mostrerebbe , che questa legge e' non intendesse , e falsa credenza porterebbe . Ulpiano non ragiona colà di chi un sepolcro possegga ; ma di coloro sì bene , che abbian dritto di fare un sepolcro in quel fondo, che essi posseggano ; e dice a colui , che abbia acquistato il fondo per lungo possesso manca il dritto di fare in quel fondo un sepolcro ; imperocchè il dritto di fare un sepolcro l' ha solamente colui , che con dominio *quiritario* il fondo possegga (2) . Or da che per lungo possesso mai non si acquistava il dominio *quiritario*, colui, che per lungo possesso possedeva un fondo , non avea mai dritto di fare in esso un sepolcro . Questa è una delle differenze, che vi avea tra possesso di prescrizione , e possesso di *usucapione*; che questa produceva dominio *quiritario* (3) , il quale è uno de' modi , con cui il dominio si acquistava , giusta quel , che Ulpiano stesso (4) ne addita : e quella il possesso *bonitario* , che al possessore non dava , salvo che una pu-

(1) *L. 4. D. de mort. infer.*
(2) *L. 43. D. de religios. & sumpt. funer.*
(3) *L. 3. D. de usucap.*
(4) *In fragm. tit. 19. de acquisit. rer.*

pura eccezione (1); ed in conſeguenza, cui per *uſu-capione* poſſedeva un fondo, come quegli, che acquiſtavane il pieno dominio, bene in eſſo avea dritto di coſtruire un ſepolcro: laddove al contrario dritto di coſtruirlo non avea chi ne avea il ſemplice poſſeſſo, e non la proprietà. Queſta diſtinzione non pertanto, la quale non eſſendoſi fatta dallo Accurſio, fu cagione, che egli nel gloſar queſta legge in molti abbagli cadeſſe, e ſia ciò con pace di sì valente uomo: queſta diſtinzione, diciamo, non ha più luogo al preſente, dopochè Giuſtiniano (2) tolſe via queſta differenza; e del valore medeſimo della *uſucapione* volle, che la preſcrizione ſi foſſe. Tacendo dunque ſul fatto noſtro la diſpoſizione della citata legge di Ulpiano, avrà certamente forza la preſcrizione, ſecondochè dalle leggi è ſtabilito; e perciò ovvero noi riguardar vorremo il puro luogo, ove la ſepoltura è poſta, ovvero aver mira al dritto di potere in quel luogo ſeppellirci i trapaſſati, e vorremo queſto dritto come una ſervitù del luogo riputare, ſempre ſua ſignoría la preſcrizion vi terrà. Odiſi dal Cuiaccio (3), che ſcriſſe: *Jus illud uſucapere non poſſum, cum ſit incorporale, ſed tamen longi temporis uſu, & quaſi poſſeſſione longa adquirere poſſum*, l. cum ſponſus, §. in veſtig. D. de publ. in rem act. l. ſi finita, §. ſed in vectigal. D. de

(1) *L.* 13. §. 1. *ff. de jurejur.*
(2) *L. unic. C. de uſucap. transform.*
(3) *Ad tit. C. de præſcript.*

D. de damn. inf. *Hujusmodi etiam sunt servitutes prædiorum, quoniam earum usucapioni lex scribonia obstat*, l. 4. §. pen. de usucap. *Acquiri tamen possunt præscriptione longi temporis*, l. si quis diuturno, D. si servit. vind. l. apparet, §. pen. D. itin. act. *in fin. hoc tit.* E ciò sarà sempre vero o il possesso con titolo oneroso, come di compra, o di compenso, che è quel titolo, col quale il Medici la sepoltura ha acquistato; o si acquisti con titolo lucrativo, come di donazione, o di legato. Tanto stabilì Giustiniano (1), dicendo: *Super longi temporis præscriptione, quæ ex decem, vel viginti annis introducitur, perspicuo jure sancimus, et sive ex donatione, sive ex alia lucrativa causa bona fide quis per decem, vel viginti annos rem detinuisse probetur, adjecta scilicet tempore etiam prioris exceptio sine dubio ei competat, nec occasione lucrativæ causæ repellatur*. Nè può mettersi in contesa, che il Medici non abbia posseduto con diuturno, e continuo possesso, non solo dieci anni, nè venti, ma trenta bensì la sepoltura; imperocchè per trent' anni è stata colà continua, e giornalmente sotto gli occhi del Governo quella lapide, e con essa insieme la impresa del Medici. E quale prescrizione potrà esser di questa più efficace, non mancando ella nè di giusto titolo, nè di buona fede? Chi può negare, che il Medici fu quegli, che andando incontro a' travagli, agli affanni, a' perigli gloriosamente liberò il Banco dalla sovrastante ruina, che il franco ru-

(1) *L. 11. C. de præscript. longi temp.*

rubar del cassiere gli minacciava? Chi può mettere in dubbio, che il Governo, il quale l' autorità ne avea, per gratificare in picciola parte il gran beneficio, che al Banco il Medici fatto avea, con pubblico, e solenne strumento gli fece la concessione della sepoltura, ponendoci sopra la notata iscrizione, e le arme della famiglia del Medici? Chi potrà questionare, che ben potendo il Medici di presente accettare questa grata ricompensa delle sue incessanti fatighe, e del grande, e terribile pericolo, al quale per amore del Banco esposto si era; tuttavolta per sua somma modestia far nol volle, non avendo voluto nel *costituto* dello strumento intervenire, fin che il carattere di Governatore non avesse deposto? Qual titolo dunque potrassi desiderare maggiore, e qual maggior buona fede si potrà mai ritrovare, onde più sicuramente possa la prescrizione signoreggiarvi? Questo sol fatto basterebbe solo a ristorare le tante volte che si è veduto a pro de' possessori di mala fede alla prescrizione darsi luogo; e basterebbe a servire di eterna pruova a quanto insegna il famoso Charnage (1), dicendo: *La prescrizione, che in se stessa giustissima è, diviene ingiusta relativamente a' possessori di mala fede, per l' uso, che essi ne fanno. Ma egli non si vuol considerare la persona di colui, che prescriva, ma generalmente l' utile, che dalla prescrizione deriva, che è quello, che fa fissar la regola, che ricerca, che debba ella esser sostenuta. Non bisogna esser pervenuto di*

C ciò,

(1) *Delle prescrizioni par.* 1. *cap.* 1.

ciò, che in qualche rincontro possa offendere, per concluder, che ella sia odiosa; imperocchè poche regole generali sono, che ad inconvenienti non sien soggette, ma fa mestieri unicamente riflettere a quanto ella sia utile; ed anche generalmente necessaria, ed il bene che allo stato ne viene per lo riposo, e per la sicurezza, che ciascuno ne trae. Ed in questo senso egli il Cassiodoro ne dice queste belle parole: Hic unus inter umanas procellas portus, quem si homines fervida voluntate præterierint, in undosis semper *jurgiis errabunt*. Ed egli era ben ragionevole, che, siccome esso il dritto delle genti stabilì il dominio delle cose, così stabilisse eziandío, che dopo qualche spazio di un regolato possesso, ciascun potesse viver sicuro di aver di quella tal cosa il dominio. Non per altra ragione noi certamente crediamo, che il Grozio (1) fosse stato tratto a scrivere, che il sostenere, che sì lungo possesso non ci renda sicuri del dominio delle cose: *Non tantum ad perturbandos multorum animos, & ad bella serenda pertinet, sed & communi gentium sensui repugnat*. Ed in vero qual altro miglior modo si potea pensare a fissar la certezza del dominio, se non se il possesso, il cui fatto ordinariamente è certo (2)? E come meglio tagliar si potea la via alle continue liti, che l' incertezza del dominio di necessità porta con seco (3)? E con qual più pronto, e spedito castigo punir si po-

(1) *De Jur. B. & P. lib. 2. cap. 4.*
(2) *L. 1. D. de usucap. & usucap. cap. Vigilanti Extr. de præscript.*
(3) *L. fin. D. pro suo L. 2. de aqu. & plu. arc.*

potea la negligenza, e la trascuraggine di coloro, che, avendò alcun dritto acquistato, tardino troppo a metterlo in chiaro, ed esercitarlo? La legge presume, che chi si è lasciato alcuna cosa prescrivere, l'abbia voluto ovvero perdère, ovvero donare, ovvero da se allontanare (1): *Vix est, ut non videatur alienare qui patitur usucapi*. E la stessa legge, sopra questa ragione fondata, non si rimane di uguagliar la prescrizione alla transazione medesima (2). Veggasi dunque quanto sanamente intese Cicerone (3), chiamando la prescrizione: *Finis sollicitudinis, ac periculi litium*: e quanto bene lo Imperador Valentiniano ragionò, dell' intendimento della Costituzione di Teodosio il giovine, dicendo: *Humano generi profunda quiete prospexit*. Ed egli non sarà quì fuor di proposito ricordare, che nelle stesse leggi de' Visigoti (4) è notato, che le prescrizioni di trent' anni così costantemente da per tutto eran osservate: *Ut jam non quasi instructione humana, sed veluti ex ipsa rerum processisse natura videatur*. Soggiungendosi: *Nec contra hunc numerum, in quo veritas præfatæ completur ætatis, attentet commoveri vox cujuscumque petitionis*.

Assai dunque sarà lo aver dimostrato con quanta ragione fu quella sepoltura conceduta a D. Francesco Maria Medici, e come l' abbia egli per sì lungo

go

(1) *L. 26. D. de V.S.*
(2) *L. 25. & 229. D. de eod.*
(3) *Pro Cecina Cap. 26*
(4) *Lib. 10. tit. 2. Ær. 4.*

go ſpazio di tempo legittimamente poſſeduta, a potere impetrare da' Signori, che hanno a giudicare, non meno che egli ſia aſſoluto della vana, ingiuſta, ed ingratiſſima dimanda del preſente Governo; ma che ſi ordini altresì, che quanto ſi è, non ſenza graviſſimo delitto, intorno alla ſuddetta ſepoltura innovato, venga tutto riſtorato, e nello ſtato di prima rimeſſo.

A' 7 di febbraio 1779.

A. T.
Andrea Tontulo